

dpe protocollo

Da: Nucleo Valutazione Atti Ue <nucleovalutazioneattiue@mise.gov.it>
Inviato: venerdì 5 agosto 2022 08:43
A: info attiue
Oggetto: Proposta di Direttiva che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE di cui alla COM(2022) 204 final. Relazione al parlamento e tavola di corrispondenza
Allegati: DGMCT Relazione al Parlamento e Tavola corrispondenza - Proposta direttiva Servizi finanziari_finale.pdf

Gentile Dipartimento Politiche Europee,

con la presente trasmettiamo il contributo di cui all'oggetto, pervenuto dalla nostra Direzione Generale competente in materia (Direzione generale per il mercato, la concorrenza,

la tutela del consumatore e la normativa tecnica - Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali DGMCCVNT), per i necessari seguiti.

Distinti saluti,



Segretariato Generale

Il Nucleo Valutazione Atti Ue

Divisione V - Rapporti con l'Unione Europea e affari internazionali

Via V. Veneto, 33 - 00187 – Roma

nucleovalutazioneattiue@mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 204 del 13/05/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0147 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Premessa: finalità e contesto

- **Quadro normativo:**
 - *La presente proposta di direttiva prende le mosse da un'analisi sull'attuazione della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (DMFSD). Gli esiti della valutazione sull'attuazione della stessa direttiva 2002/65/CE sono stati resi noti da parte dei servizi della Commissione europea (Commission Staff Working Document, SWD(2020)261 final, pubblicato lo scorso 5 novembre) nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT). La valutazione ha così rilevato che la direttiva 2002/65/CE è stata parzialmente efficace nel migliorare la protezione dei consumatori e ha contribuito solo in maniera limitata al consolidamento del mercato unico, a causa di ostacoli interni ed esterni. Inoltre la digitalizzazione ha esacerbato alcuni aspetti non pienamente trattati dalla direttiva, tra cui le modalità e le tempistiche con cui dovrebbero essere fornite le informazioni precontrattuali ai consumatori. Allo stesso tempo, la progressiva introduzione di una legislazione dell'Unione europea (UE) specifica per prodotto, quali la direttiva 2008/48/UE, la direttiva 2014/17/UE e la direttiva 2014/92/UE, e di una legislazione orizzontale dell'UE, come il regolamento (UE) 2016/679, adottate dopo l'entrata in*

vigore della direttiva, ha comportato notevoli sovrapposizioni, creando così difficoltà sul piano giuridico e pratico. All'esito del riesame REFIT, è stato ritenuto che gli obiettivi generali di armonizzazione, aggiornamento della disciplina e rafforzamento della tutela del consumatore fossero meglio perseguiti con l'abrogazione della direttiva 2002/65/CE e il trasferimento della disciplina relativa ai contratti relativi a servizi finanziari conclusi a distanza nel corpo della direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore (CRD), adottando poi un approccio di piena armonizzazione. Tuttavia, tali scelte non risultano sufficientemente motivate nella valutazione di impatto che accompagna la presente direttiva (SWD(2022)141final) e comportano diverse conseguenze negative. In primo luogo, rispetto al livello di armonizzazione, la direttiva 2002/65/CE permetteva agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più rigorose riguardo ai requisiti in materia di informazioni preliminari (art. 4(2) direttiva 2002/65/CE¹). In questo modo, alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, hanno invero previsto requisiti ulteriori a tutela dei consumatori e del mercato, che, qualora venisse adottato un approccio di massima armonizzazione per la nuova direttiva, dovrebbero venire soppressi. In secondo luogo, rispetto all'inserimento della nuova disciplina nell'ambito della direttiva 2011/83/UE, questa scelta comporta un notevole aggravio in fase discendente. Infatti, l'applicazione della direttiva 2011/83/UE è affidato a autorità nazionali c.d. generaliste, mentre l'applicazione della normativa sui servizi finanziari e, in particolare, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori è stata affidata alle autorità nazionali c.d. di settore. Pertanto, si rischierebbe di creare un intreccio di competenze che renderebbe più difficoltosa e onerosa l'attuazione della normativa, a detrimento dei consumatori, degli operatori del settore e delle risorse pubbliche. Alla luce di quanto detto, sarebbe stato più opportuno adottare un approccio di minima armonizzazione e limitarsi a rivedere la disciplina con un atto separato, così da aggiornare la normativa, permettere agli Stati membri di mantenere i livelli più elevati di tutela per i consumatori e prevenire i problemi di trasposizione.

- La proposta si presenta, nei suoi obiettivi, coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo rilevante, nonché con le politiche e gli obiettivi dell'UE e, in particolare, con:
 - l'art. 38 CDFUE che prevede che nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori;
 - l'art. 63 TFUE che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e ai pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi, nell'ottica di un mercato unico di capitali dell'Unione europea;
 - l'art. 169 par. 1 e 2. lett. a) TFUE che prevede che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'art. 114 TFUE;

¹ Art. 4(2) direttiva 2002/65/CE: "2. In attesa di un'ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più rigorose riguardo ai requisiti in materia di informazioni preliminari se tali disposizioni sono conformi al diritto comunitario."

- *il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali² e il pacchetto sulla finanza digitale³;*
- *la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;*
- *la direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali;*
- *la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;*
- *la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.*
- *Finalità generali:*
 - *promuovere la prestazione di servizi finanziari nel mercato interno e, in particolare, la conclusione transfrontaliera di servizi finanziari venduti a distanza, garantendo al tempo stesso un livello elevato di tutela dei consumatori;*
 - *semplificare e modernizzare il quadro legislativo, adeguandolo alle innovazioni tecnologiche e degli scambi commerciali⁴ e includendo nel contempo gli aspetti pertinenti dei diritti dei consumatori per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza nell'ambito della direttiva sui diritti dei consumatori applicabile orizzontalmente ed adeguando la disciplina alle modifiche settoriali intervenute nel diritto dell'UE⁵;*
 - *la Commissione europea intende perseguire le suddette finalità tramite la presente proposta di direttiva in cinque modi distinti:*
 - *1) promuovendo la piena armonizzazione delle norme sui servizi finanziari nel mercato unico, a vantaggio di imprese e consumatori;*
 - *2) prevedendo informazioni precontrattuali tempestive, chiare e comprensibili, fornite tramite supporto elettronico o cartaceo secondo modalità e tempistiche definite⁶, per garantire la trasparenza e responsabilizzare il consumatore;*
 - *3) rafforzando il diritto di recesso come diritto fondamentale del*

² V. "Capital markets union 2020 action plan: A capital markets union for people and businesses", https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en.

³ V. "Digital finance package", https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en.

⁴ Ad esempio, i prestatori di servizi finanziari e i consumatori hanno abbandonato il fax, menzionato nella direttiva 2002/65/CE, e sono emerse nuove tipologie di operatori (come le società di tecnologia finanziaria) con nuovi modelli commerciali e nuovi canali di distribuzione (ad esempio i servizi finanziari venduti online). In questo contesto i consumatori sono propensi a utilizzare strumenti digitali e acquistano prodotti e servizi finanziari online, inducendo gli operatori affermati ad adeguare le loro pratiche commerciali e di commercializzazione. La pandemia di COVID-19 e le conseguenti misure di confinamento hanno inoltre accelerato il ricorso agli acquisti online in generale, riducendo al minimo le riunioni in presenza nelle banche tra consumatori e fornitori.

⁵ In particolare, a seguito dell'entrata in applicazione della direttiva, sono stati adottati diversi atti legislativi dell'UE specifici per prodotto (ad es. la direttiva sul credito al consumo "Direttiva 2008/48/CE" o la direttiva sul credito ipotecario "Direttiva 2014/17/UE") e una legislazione orizzontale dell'UE (ad es. il regolamento generale sulla protezione dei dati "Regolamento (UE) 2016/679") che riguardano aspetti dei diritti dei consumatori concernenti servizi finanziari disciplinati anche dalla direttiva.

⁶ La disciplina delle modalità e delle tempistiche con cui devono essere fornite le informazioni rilevanti ai consumatori è uno degli aspetti in cui è carente la direttiva 2002/65/CE.

consumatore, tramite la previsione di un “pulsante di recesso” per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza in via elettronica, che consentirebbe al consumatore di recedere dal contratto semplicemente premendo tale pulsante, e tramite la previsione di un obbligo per il professionista di trasmettere al consumatore una comunicazione sul diritto di recesso se le informazioni precontrattuali sono ricevute dal consumatore meno di un giorno prima dalla conclusione del contratto;

- *4) rafforzando l’equità online tramite la disponibilità di mezzi informativi a distanza (es: servizi automatizzati di consulenza, c.d. robo-advice, e di aiuto alla clientela, c.d. chat box) e la loro regolamentazione (es: possibilità per il consumatore di chiedere l’intervento umano; interfacce online che permettano al consumatore una scelta libera, autonoma e informata);*
- *5) estendendo l’ambito di norme e sanzioni attualmente applicabili nella direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, attualmente esclusi, comprese le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161 sulla migliore applicazione e sulla modernizzazione per quanto riguarda le sanzioni in caso di infrazioni transfrontaliere diffuse.*

• *La Commissione europea individua quali elementi qualificanti ed innovativi:*

- *aggiornamento dell’oggetto degli obblighi di informazione, specificandone anche modalità e tempistiche;*
- *attenzione alle informazioni fornite tramite telefoni mobili;*
- *rafforzamento del diritto di recesso, inclusa la previsione di un pulsante di recesso;*
- *previsione espressa sulla prevalenza della norma settoriale rispetto alla disciplina della presente proposta di direttiva;*
- *armonizzazione della materia tra gli ordinamenti degli Stati membri;*
- *accrescere la fiducia nei mercati dei capitali, in coerenza con gli obiettivi del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali⁷ e col pacchetto sulla finanza digitale⁸.*

A. Rispetto dei principi dell’ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione delle competenze conferite dai trattati all’Unione europea in materia di mercato interno e protezione dei consumatori, ai sensi dell’art. 4 par. 2 lett. a) e f) TFUE.*
- *Tenuto conto della finalità promuovere la prestazione di servizi finanziari nel mercato interno*

⁷ V. “Capital markets union 2020 action plan: A capital markets union for people and businesses”, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en.

⁸ V. “Digital finance package”, https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en.

e, in particolare, la conclusione transfrontaliera di servizi finanziari venduti a distanza, garantendo al tempo stesso un livello elevato di tutela dei consumatori, la base giuridica è correttamente individuata nell'art. 114 TFUE, in coerenza con l'articolo 169 par. 2 lett. a) TFUE; in particolare:

- l'art. 114 TFUE consente al Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;*
- l'art. 169 TFUE stabilisce che l'Unione europea deve contribuire "a tutelare gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione e all'educazione per la salvaguardia dei propri interessi" e consente all'Unione di contribuire al conseguimento, fra l'altro, di tali obiettivi mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno (art. 169 par. 2 lett. a TFUE).*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. La proposta riguarda un ambito di competenza UE concorrente (art. 4 par. 2 lett. a) e f) TFUE) e rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi dell'azione proposta non potrebbero essere conseguiti in misura sufficientemente adeguata dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE, anche considerato il progressivo processo di digitalizzazione e il conseguente atteso aumento di prestazioni transfrontaliere di servizi finanziari.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- Rispetto alla scelta della tipologia di strumento per l'intervento, la proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità, in quanto la presente proposta incide su due direttive vigenti e, di conseguenza, lo strumento individuato può ritenersi appropriato.*
- Rispetto al contenuto, si ritiene apprezzabile l'intento di dare continuità all'approccio orizzontale della normativa, in modo da consentire una funzione di "rete di sicurezza" della normativa rispetto a nuovi servizi. Tuttavia, anche alla luce di quanto emerso nelle prime due riunioni, la scelta della Commissione europea di includere tale normativa nell'ambito della direttiva 2011/83/UE (CRD) non appare soddisfare pienamente il parametro della necessità del principio di proporzionalità. Invero, tale scelta potrebbe comportare criticità ed importanti oneri di adeguamento per gli ordinamenti giuridici nazionali (v. sezioni relative al "quadro normativo" in premessa e alla "prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune", B3). In questo modo, la scelta di includere la normativa di cui trattasi nell'ambito della direttiva 2011/83/UE (CRD) può difficilmente configurarsi come il "mezzo più mite" per l'obiettivo preposto.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La presente proposta di direttiva è apprezzabile nei suoi obiettivi di rafforzare la tutela del consumatore nel settore dei servizi finanziari e nella promozione della libera circolazione dei servizi finanziari nel mercato unico. Nello specifico, si ritiene apprezzabile l'obiettivo di conferire alla normativa una funzione di "rete di sicurezza" per le tipologie di contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari che emergeranno in futuro, in attesa che gli stessi siano oggetto di specifica regolamentazione.*
- *La proposta di direttiva introduce un regime proporzionato della direttiva 2011/83/UE (CRD) per i contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari. Nello specifico, l'art. 1(1)(a) della proposta di direttiva stabilisce che si applicano a tali contratti:*
 - *l'art. 1 ("oggetto"),*
 - *l'art. 2 ("definizioni"),*
 - *l'art. 3(2), (5), (6) ("ambito di applicazione),*
 - *l'art. 4 ("livello di armonizzazione"),*
 - *il capo III bis che la stessa proposta introduce nella direttiva 2011/83/UE ("norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza"),*
 - *l'art. 19 ("tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento"),*
 - *l'art. 21 ("comunicazione telefonica"),*
 - *l'art. 22 ("pagamenti supplementari"),*
 - *l'art. 23 ("applicazione"),*
 - *l'art. 24 (1), (2), (3), (4) ("sanzioni"),*
 - *l'art. 25 ("carattere imperativo della direttiva"),*
 - *l'art. 26 ("informazione").*
- *La scelta di inserire la disciplina in corso di revisione nell'ambito della direttiva 2011/83/UE (CRD) crea il rischio di criticità ed importanti oneri di adeguamento per gli ordinamenti giuridici nazionali, come meglio precisato sezioni relative al "quadro normativo" in premessa e alla "prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune" (B3).*
- *Infine, per quanto riguarda il profilo dell'urgenza, essa va intesa come necessità di evitare fenomeni di arbitraggio regolamentare, che possono verificarsi quando non ci sono barriere all'offerta transfrontaliera ma le autorità di vigilanza nazionali adottano approcci eterogenei,*

e altresì come necessità di creare un mercato con parità di condizioni per attività e rischi analoghi tra i diversi operatori.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, tenuto conto degli articoli 3, 11, 41, 47 e 117 Cost. e della normativa nazionale in vigore sulla protezione del consumatore, tutela del risparmio e della libertà di iniziativa economica.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Il negoziato è stato incardinato nella filiera consumatori - Working Party on Consumer Protection and Information, in acronimo WPCPI. La Presidenza Ceca ha l'obiettivo di arrivare a concludere l'esame del testo, appena avviato (riunioni del 30 giugno e 19 luglio), nel semestre.*
- *Si lavorerà in coordinamento con amministrazioni/istituzioni interessate (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Consob, IVASS, INPS, COVIP) e con gli attori di settore e consumatori. Verranno forniti aggiornamenti sugli sviluppi del negoziato.*
- *Principali elementi di criticità che possono richiedere eventuali modifiche di drafting e/o merito (si segnala che le seguenti valutazioni sembrerebbero di massima coincidenti con quelle della maggior parte degli altri Stati membri, considerati i primi scambi di opinioni sul testo complessivo della nuova proposta nelle prime due riunioni del WPCPI):*
 - *Il rapporto tra la futura direttiva e altre specifiche disposizioni del diritto dell'Unione europea sembra dar luogo ad interpretazioni eterogenee, che rendono necessario un approfondimento. Ad esempio, occorrerebbe confermare che l'art. 3(2) direttiva 2011/83/UE⁹ e gli art. 16bis(6)¹⁰, art. 16ter(6)¹¹ e 16quinquies(4)¹² della presente proposta legislativa debbano interpretarsi nel senso che ogniquale volta uno strumento giuridico settoriale dell'UE disciplina uno specifico servizio finanziario, tale disciplina prevale su quella oggetto della presente proposta, indipendentemente dall'esistenza di un effettivo "conflitto" tra i due. Inoltre, dovrebbe essere confermato che il principio della prevalenza della "lex specialis" si applicherà indipendentemente dal mezzo con cui è stato concluso il contratto sottostante. Al riguardo, si ritiene che il considerando 13¹³ non agevoli nel chiarire l'interpretazione del suddetto principio di specialità.*

⁹ Art. 3(2) direttiva 2011/83/UE, "Ambito di applicazione": "2. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplini settori specifici, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale e si applica a tali settori specifici."

¹⁰ Art. 16bis(6) proposta di direttiva SEC(2022) 203 final, "Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori": "Qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto gli obblighi di informazione precontrattuale di tale altro atto dell'Unione, salvo diversamente disposto in tale atto."

¹¹ Art. 16ter(6) proposta di direttiva SEC(2022) 203 final, "Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari": "Qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sull'esercizio del diritto di recesso, a detti specifici servizi finanziari si applicano soltanto le norme sul diritto di recesso di tale atto dell'Unione, salvo diversamente disposto in tale atto."

¹² Art. 16quinquies(4) proposta di direttiva SEC(2022) 203 final, "Spiegazioni adeguate": "Qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano."

¹³ Considerando 13 direttiva 2002/65/CE: "(13) Un livello elevato di protezione dei consumatori dovrebbe essere assicurato dalla presente direttiva, per assicurare la libera circolazione dei servizi finanziari. Gli Stati membri non dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva per i settori che essa

- Più in generale, come riportato anche dalle autorità italiane durante i lavori propedeutici alla valutazione d'impatto, la rilevanza della direttiva 2002/65/CE è diminuita a causa della normativa specifica per prodotto adottata a partire dal 2002. Per questa ragione, in tale occasione, la maggioranza delle autorità italiane ha indicato come opzione preferibile l'abrogazione della direttiva 2002/65/CE o, in subordine, la revisione della stessa. Si ritiene discutibile la scelta perseguita dalla Commissione di inserire la nuova disciplina nel corpo della direttiva 2011/83/UE (Direttiva sui diritti dei consumatori). Invero, tale opzione pone diversi problemi per gli ordinamenti giuridici nazionali, che potrebbero poi riflettersi sul livello di tutela dei consumatori. Nello specifico, tale inclusione rischia di creare confusione sulle autorità competenti per l'applicazione delle predette disposizioni, poiché, richiamando alcune disposizioni della direttiva 2011/83/UE, si crea un intreccio di competenze tra autorità generaliste e autorità di settore. Pertanto, visti i problemi che creerebbe, sarebbe opportuno riconsiderare questa scelta e mantenerla separata dalla direttiva 2011/83/UE.
- Allo stesso tempo, alcuni dei servizi citati dalla Commissione come esempi di servizi finanziari che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/65/CE, in funzione di "rete di sicurezza" per prodotti non regolamentati, non dovrebbero essere considerati tali. È il caso, in particolare, dell'attività di commercializzazione dei diamanti, oltre che dei vini pregiati, che in Italia sono considerate attività commerciali e, come tali, sono regolate dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette e non sono soggette in alcun modo alla direttiva 2002/65/CE.
- Preoccupazioni simili riguardano le operazioni in cripto valute, che, secondo recenti dichiarazioni dell'Autorità bancaria europea (EBA) e della Banca centrale europea (BCE), al momento non sono soggette ad alcuna forma di regolamentazione e quindi non possono essere considerate coperte dalla direttiva 2002/65/CE.
- Poiché la definizione di "servizio finanziario" contenuta nella direttiva 2002/65/CE è molto ampia e soggetta a interpretazioni, al fine di evitare incertezze giuridiche, occorrerebbe chiarire che un servizio può rientrare in detta definizione solo quando è stato identificato come "finanziario" dalla legislazione dell'UE o nazionale. Ad esempio, per quanto riguarda le cripto valute, si ritiene che solo quando entrerà in vigore il Regolamento MiCA relativo ai mercati delle cripto-attività (COM/2020/593 final), il commercio di cripto valute potrà essere legalmente qualificato come attività finanziaria.
- Andrebbe, inoltre, valutato con attenzione l'estensione di specifici articoli della direttiva 2011/83/UE ai servizi finanziari. È il caso, ad esempio, dell'art. 19 della direttiva 2011/83/UE sui corrispettivi per l'utilizzo dei mezzi di pagamento¹⁴. Questo articolo

armonizza, salvo indicazione contraria espressamente menzionata nella direttiva stessa.”

¹⁴ Art. 19 direttiva 2011/83/UE, “Tariffe per l’uso dei mezzi di pagamento”: “Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle

vieta ai professionisti di addebitare ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, compensi che superano quelli sostenuti dal professionista per l'uso di tali strumenti. Nel campo dei servizi di pagamento, una specifica norma è dettata dall'art. 62 della direttiva 2015/2366 (PSD2)¹⁵, riguardante gli oneri applicabili dal beneficiario, che potrebbe sovrapporsi all'art. 19 della direttiva 2011/83/UE, causando difficoltà di recepimento ed esecuzione. Sarebbe pertanto opportuno precisare che l'art. 19 della direttiva 2011/83/UE non si applica ai servizi di pagamento coperti dalla direttiva 2015/2366.

- o Tra gli articoli della direttiva 2011/83/UE che sarebbero estesi ai servizi finanziari, l'art. 22¹⁶ sui pagamenti aggiuntivi richiede l'espresso consenso del consumatore “a qualsiasi pagamento aggiuntivo oltre al compenso pattuito per l'obbligazione contrattuale principale del professionista”. Nell'ambito dei servizi bancari, dove sono stabilite regole specifiche sulla forma e il contenuto dei contratti che impongono la comunicazione di tutti i costi compresi quelli relativi ai servizi accessori, non è chiaro cosa debba intendersi esattamente con l'espressione “pagamento aggiuntivo” e come questa norma possa essere applicata.*
- o Inoltre, l'estensione dell'applicazione dell'art. 4 della direttiva 2011/83/UE, che prevede un approccio di massima armonizzazione, ai servizi finanziari pone significativi problemi. Invero, il settore dei servizi finanziari è molto vario e le normative di settore offrono spesso la possibilità di disposizioni più o meno rigide. In questo modo, estendere l'art. 4 della direttiva 2011/83/UE ai servizi finanziari comporterebbe la necessità di rivedere numerose norme nazionali.*
- o Più in generale, la scelta di estendere alcune disposizioni della direttiva 2011/83/UE ai servizi finanziari rischia di sollevare problemi di governance a livello nazionale, dove*

sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti.”

¹⁵ Art. 62 direttiva 2015/2366, “Spese applicabili”: “1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all'utente dei servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1, all'articolo 80, paragrafo 5, e all'articolo 88, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.

2. Gli Stati membri prescrivono che, per le operazioni di pagamento eseguite nell'Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione, il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.

3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l'uso di un determinato strumento di pagamento. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

4. In ogni caso, gli Stati membri assicurano che il beneficiario non imponga spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012.

5. Gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.”

¹⁶ Art. 22 direttiva 2011/83/UE, “Pagamenti supplementari”: “Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.”

finora le autorità di vigilanza sui servizi finanziari non sono mai state preposte alla applicazione della presente direttiva. L'opzione di mantenere la normativa relativa ai servizi finanziari come atto giuridico indipendente e autonomo dedicato al settore finanziario potrebbe probabilmente evitare questi problemi.

- *Per quanto riguarda l'articolo 16bis(3)¹⁷, relativo alla tempistica per il conferimento delle informazioni precontrattuali, si ritiene apprezzabile la finalità di dare maggiore certezza in materia. Tuttavia, come fatto presente dall'Italia nel negoziato sulla proposta di direttiva in materia di credito al consumo (COM (2021) 347) (CCD), sussistono dei profili di criticità. Da un lato, in un'ottica di tutela del consumatore, si osserva che nell'ambito dei servizi a distanza è ancor più probabile che il consumatore voglia concludere il contratto immediatamente. Pertanto la finalità dell'informazione precontrattuale di consentire al consumatore un confronto tra offerte e una scelta attenta risulterebbe disattesa. Inoltre, dal punto di vista delle prassi di mercato, in molti casi la fornitura di informazioni precontrattuali con un giorno di anticipo potrebbe non essere adatta nel contesto di un processo completamente digitalizzato. Per questi motivi, durante le negoziazioni sulla revisione della CCD, sono state sollevate diverse preoccupazioni circa l'utilità e l'efficacia di tale meccanismo e alla fine, nell'approccio generale, tale disposizione è stata rimossa, tornando al testo dell'attuale CCD. Per questi motivi, si ritiene opportuno mantenere in questa direttiva un allineamento con la negoziazione in corso sulla CCD, al fine di fornire un livello omogeneo di tutela del consumatore.*
- *Un altro profilo critico riguarda l'art. 16bis(4)¹⁸, relativo alle modalità in cui fornire le informazioni precontrattuali. Esso introduce il concetto di "stratificazione" delle informazioni, senza ulteriori spiegazioni. Secondo il considerando 22¹⁹, questa tecnica*

¹⁷ Art. 16bis(3) proposta di direttiva SEC(2022) 203 final, "Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari": "Il professionista fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno un giorno prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza.

Quando le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto a distanza, gli Stati membri esigono che il professionista invii al consumatore un promemoria, su un supporto durevole, della possibilità di recedere dal contratto a distanza e della procedura da seguire per il recesso, conformemente all'articolo 16 ter. Tale promemoria è fornito al consumatore almeno un giorno dopo la conclusione del contratto a distanza."

¹⁸ Art. 16bis(4) proposta di direttiva SEC(2022) 203 final, "Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari": "Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del consumatore su un supporto durevole e formulate in modo da essere di facile lettura, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili.

Fatta eccezione per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g) e p), il professionista è autorizzato a stratificare le informazioni ove siano fornite per via elettronica.

Nel caso in cui il professionista decida di stratificare le informazioni, deve essere possibile stampare le informazioni di cui al paragrafo 1 come un unico documento.

Qualora vengano usati colori per fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento contenente le informazioni chiave viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

Su richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione dei consumatori con disabilità visive in un formato adeguato."

¹⁹ Considerando 22 proposta di direttiva SEC(2022) 203 final: "Quando si forniscono informazioni precontrattuali per via elettronica, tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo chiaro e comprensibile. A tale riguardo le informazioni potrebbero essere evidenziate, inquadrare e contestualizzate efficacemente all'interno dello schermo di visualizzazione. È stata sperimentata la tecnica della stratificazione, rivelatasi utile per alcuni servizi finanziari; i suoi utilizzi, in particolare la possibilità di presentare parti dettagliate delle informazioni attraverso pop-up o link a livelli

include l'uso di popup e indici con rubriche espandibili, che consentano all'utente di leggere ulteriori dettagli informativi. Tenendo conto che si tratta di un concetto rilevante e che i considerando della direttiva non saranno inclusi nella revisione della direttiva 2011/83/UE, sarebbe opportuno definire negli articoli la tecnica della stratificazione.

- *Con riferimento al pulsante di recesso previsto dall'articolo 16ter(5)²⁰, si ritiene apprezzabile la finalità di semplificare l'esercizio del diritto di recesso nell'ambito delle transazioni digitali. Tuttavia, si ritiene altresì che debba essere valutato attentamente se il vantaggio aggiuntivo per il consumatore compensi i costi per gli operatori per implementare questa nuova soluzione. Si segnala inoltre che, secondo tale provvedimento, l'attivazione del pulsante di recesso dovrebbe comportare una conferma immediata dell'esercizio del diritto di recesso, comprensiva della data e dell'ora in cui è stato esercitato. Al fine di tutelare il consumatore da possibili errori di battitura, potrebbe essere opportuno prevedere la possibilità per il professionista di introdurre procedure elettroniche per richiedere la conferma della volontà di recedere.*
- *Con riferimento all'art. 16quinquies²¹ ("Spiegazioni adeguate"), si segnala che una norma simile è prevista nella proposta di direttiva in materia di credito al consumo (COM (2021) 347) (CCD), con la differenza che il testo del CCD consente agli Stati*

accessori, dovrebbero essere incoraggiati. Un possibile modo per fornire informazioni precontrattuali è l'approccio che prevede l'uso di indici con rubriche espandibili. Al livello più alto, i consumatori potrebbero trovare gli argomenti principali, ciascuno dei quali espandibile con un clic, in modo da essere indirizzati verso una presentazione più dettagliata delle informazioni pertinenti. Il consumatore avrà così tutte le informazioni necessarie in un unico posto, conservando al tempo stesso il controllo su quali elementi verificare e in che momento. I consumatori dovrebbero avere la possibilità di scaricare tutto il documento informativo precontrattuale e salvarlo come documento a sé stante."

²⁰ Art. 16ter(5) proposta di direttiva SEC(2022) 203 final, "Diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari": "Gli Stati membri provvedono affinché, per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici, il professionista preveda la possibilità di utilizzare un pulsante di recesso per agevolare l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Tale pulsante deve riportare chiaramente le parole "Recesso dal contratto" o una formulazione corrispondente inequivocabile.

Il pulsante di recesso deve essere posizionato in modo visibile e sempre disponibile durante l'intero periodo di recesso sulla stessa interfaccia elettronica utilizzata per concludere il contratto a distanza. Il professionista può anche fornire il pulsante di recesso attraverso un altro canale.

Il professionista provvede affinché l'attivazione del pulsante di recesso dia luogo a un immediato avviso di conferma al consumatore dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso, comprendente la data e l'ora in cui è stato esercitato il diritto di recesso. La conferma dell'esercizio del diritto di recesso è fornita dal professionista al consumatore su un supporto durevole."

²¹ Art. 16quinquies proposta di direttiva SEC(2022) 203 final, "Spiegazioni adeguate": "1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di servizi finanziari proposti per consentirgli di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Le spiegazioni comprendono gli elementi seguenti:

(a) le informazioni precontrattuali richieste;

(b) le caratteristiche essenziali del contratto proposto, compresi gli eventuali servizi accessori;

(c) gli effetti specifici che il contratto proposto può avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento da parte del consumatore.

2. Il paragrafo 1 si applica altresì alle spiegazioni fornite al consumatore quando utilizza strumenti online quali chat dal vivo, chat bot, robo-advice, strumenti interattivi o soluzioni analoghe.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il professionista utilizzi strumenti online, il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere l'intervento umano.

4. Qualora un altro atto dell'Unione che disciplina specifici servizi finanziari contenga norme sulle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano."

membri di adattare i requisiti alle circostanze specifiche, al pubblico di destinazione e alla natura del prodotto offerto. Non si ritiene sussistano motivi per questa distinzione e, pertanto, sarebbe opportuno mantenere in questa direttiva la flessibilità prevista per la proposta in materia di credito al consumo.

- *Per quanto riguarda l'art. 16sexies²² ("Ulteriore tutela delle interfacce online"), l'obiettivo di mitigare il rischio di bias cognitivi o comportamentali è senz'altro apprezzabile. Tuttavia, potrebbe essere opportuno un'ulteriore riflessione su questo tema, visto anche il negoziato attualmente in corso sulla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale²³.*
- *Sussistono inoltre perplessità sull'estensione ai servizi finanziari dell'art. 24 della direttiva 2011/83/UE²⁴, relativo alle sanzioni. Attualmente, le violazioni della direttiva 2002/65/CE sono sanzionate dalle autorità pubbliche che esercitano la vigilanza sui vari settori finanziari interessati dalla direttiva (bancario, investimenti, assicurazioni ecc.), secondo il rispettivo regime sanzionatorio. Il cambio di passo della nuova proposta comporta un onere di modifica degli ordinamenti nazionali eccessivo su cui è opportuno riflettere considerato il valore di mero safety net della disciplina dei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.*
- *Si segnala che la valutazione di impatto definita a livello UE in accompagnamento della proposta di direttiva prevede quanto segue:*
 - *si prevede un effetto positivo anche sulla riduzione del danno per i consumatori (almeno 170-210 milioni di EUR) e sulla fiducia dei consumatori;*
 - *si prevedono alcuni costi per i prestatori di servizi finanziari (almeno circa 19 milioni di EUR) e per le autorità pubbliche (almeno circa 6 milioni di EUR);*
 - *non si prevedono significativi impatti specifici sulle PMI;*

²² Art. 16sexies proposta di direttiva SEC(2022) 203 final, "Protezione supplementare relativa alle interfacce online": "Fatte salve la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio 25, gli Stati membri adottano misure che impongono ai professionisti che concludono contratti di servizi finanziari a distanza di non utilizzare la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento della loro interfaccia online in modo tale da poter falsare o compromettere la capacità dei consumatori di prendere una decisione o di operare una scelta libera, autonoma e informata."

²³ COM/2021/206 final.

²⁴ Art. 24 direttiva 2011/83/UE, "Sanzioni": "1. Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 13 dicembre 2013 e ne notificano immediatamente le eventuali successive modificazioni."

- *non si prevedono costi per il bilancio UE o delle agenzie al di là dei normali costi amministrativi per garantire il rispetto della legislazione dell'UE, dal momento che non vengono creati nuovi comitati e non vengono assunti impegni finanziari.*

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *Con riferimento agli effetti sull'ordinamento nazionale si rimanda all'unità "Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012", nonché alle sezioni relative al "quadro normativo" in premessa e alla "prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune" (B3) del presente documento. Tuttavia, anche sotto il profilo dell'impatto sull'ordinamento nazionale appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La proposta di direttiva non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *Oneri finanziari e amministrativi, attualmente non quantificabili a livello nazionale. Ad ogni modo, rispetto alle problematiche in fase discendente derivanti dalla possibile inclusione della nuova normativa nell'ambito della direttiva 2011/83/UE, si rimanda alle sezioni relative al "quadro normativo" in premessa e alla "prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune" (B3) del presente documento.*
- *Secondo la valutazione di impatto presentata a livello europeo, l'implementazione della normativa dovrebbe comportare costi per le autorità pubbliche stimati in almeno circa 6 milioni di EUR.*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *La valutazione di impatto relativa alla presente proposta di direttiva prevede effetti positivi sulle attività dei cittadini-consumatori, in quanto gli stessi beneficeranno di informazioni precontrattuali fornite in maniera più chiara e secondo modalità e tempistiche definite. Inoltre, essi riceveranno una tutela aggiornata rispetto alle innovazioni tecnologiche legate al settore dei servizi finanziari. Allo stesso tempo, da un lato, alcune delle misure previste non si tradurranno in sostanziali cambiamenti per i cittadini, che, come segnalato dalle autorità italiane, sono già tutelati da altra normativa europea e/o nazionale. Dall'altro lato, manca un'analisi dei rischi legati all'emersione di nuove tipologie di fornitori di servizi finanziari, che non agiscono sotto la vigilanza delle competenti autorità di settore.*
- *Nonostante i vantaggi derivanti da una normativa più uniforme e coerente tra i vari Stati membri dell'Unione e da un maggior livello di parità di condizioni tra imprese sul mercato, come segnalato anche dal Comitato per il controllo normativo²⁵, l'impatto delle misure sull'attività delle imprese non è sufficientemente approfondito, in particolare per quel che riguarda le nuove tipologie di fornitori di servizi finanziari, che hanno un impatto sulla concorrenza nel mercato interno di servizi finanziari, così pure rispetto ai costi legati al*


²⁵ SEC(2022) 203 final.

funzionamento del pulsante di recesso.

Altro

- *Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali dell'Unione Europea, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate, lato consumatori e lato imprenditori.*

LA REGGENTE DELLA DIVISIONE
Daniela A. R. Carosi



04 ago 2022 18:39



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 204 del 13/05/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0147 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Art. 1, par. 1, lett. a)	Manca una norma nazionale corrispondente, in quanto la proposta di direttiva intende trasferire la disciplina dei contratti conclusi a distanza tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari nell'ambito della direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 2011/83/UE, CRD nell'acronimo inglese) e creare, rispetto ai predetti servizi finanziari, un regime proporzionato della CRD	<ul style="list-style-type: none">- Natura della norma: primaria;- Competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione: competenza esclusiva statale (art. 117 co. 1 lett. e) Cost.);- Eventuali oneri finanziari: sebbene non siano stati indicati espressamente gli oneri finanziari riconducibili alla presente disposizione, si segnala che la valutazione di impatto definita a livello UE in accompagnamento della proposta di direttiva ha

	<p>(artt. 1, 2, 3 (2), 3 (5), 3(6), 4, da 16 <i>bis</i> a 16 <i>sexies</i>, 19, 21, 22, 23, 24 (1), 24 (2), 24 (3), 24 (4), 25 e 26).</p> <p>Tale norma può essere recepita nell'ordinamento italiano come comma 4 dell'art. 46 d.lgs. 206/05, il codice del consumo, nel quale sono state trasposte sia la direttiva 2011/83/UE e le sue ss.mm.ii., sia la direttiva 2002/65/CE.</p> <p>Quest'ultima, per chiarezza di esposizione, è stata trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 190/05, che è stato successivamente abrogato dal d.lgs. 221/07, che, inoltre, ha stabilito il contestuale ricollocamento della relativa disciplina all'interno del codice del consumo.</p>	<p>previsto per la stessa costi per le autorità pubbliche legati alla proposta stessa per almeno 6 milioni di euro circa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impatto sull'ordinamento nazionale: si ritiene necessario l'inserimento di un comma 4 all'art. 46 d.lgs. 206/05; - Oneri amministrativi aggiuntivi: oneri legati alla vigilanza da parte delle competenti autorità sul rispetto della presente normativa da parte dei professionisti nei contratti conclusi a distanza coi consumatori per la prestazione di servizi finanziari; - Amministrazioni coinvolte: MiSE, MEF e autorità di vigilanza dei contratti sui servizi finanziari conclusi a distanza.
<p>Art. 1, par. 1, lett. b)</p>	<p>Modifica dell'art. 47 co. 1, lett. d), d.lgs. 206/05, escludendo dal suo ambito di applicazione non più tutti contratti relativi a servizi finanziari, ma solo quelli non qualificabili come "contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari" ai sensi del nuovo art. 46 co. 4 d.lgs. 206/05. Conseguentemente, andrà valutata l'eventuale opportunità di modificare anche l'art. 1, d.lgs. 21/14 (di trasposizione della direttiva 2011/83/UE), che a suo tempo ha innovato gli artt. 45-67 d.lgs. 206/05.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Natura della norma: primaria; - Competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione: competenza esclusiva statale (art. 117 co. 1 lett. e) Cost.); - Eventuali oneri finanziari: sebbene non siano stati indicati espressamente gli oneri finanziari riconducibili alla presente disposizione, si segnala che la valutazione di impatto definita a livello UE in accompagnamento della proposta di direttiva ha previsto per la stessa costi per le autorità pubbliche legati alla proposta stessa per almeno 6 milioni di euro circa; - Impatto sull'ordinamento nazionale: si ritiene necessaria la modifica dell'art. 47 co. 1 lett. d) d.lgs. 206/05;

		<ul style="list-style-type: none"> - Oneri amministrativi aggiuntivi: oneri amministrativi legati all'attività di recepimento di una normativa europea; - Amministrazioni coinvolte: MiSE, MEF e autorità di vigilanza dei contratti sui servizi finanziari conclusi a distanza.
<p>Art. 1, par. 2</p>	<p>Manca una norma nazionale corrispondente, in quanto la presente disposizione della proposta di direttiva mira ad introdurre alcune norme, tra cui quelle riguardanti gli obblighi informativi precontrattuali e il diritto di recesso, prima collocate all'interno della direttiva 2002/65/CE, nell'ambito della direttiva 2011/83/UE, integrandole nel contenuto. Nell'ordinamento italiano tali norme trovavano collocazione agli articoli da 67-bis a 67-viciesbis d.lgs. 206/05 (Sezione IV bis - Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), introdotti dall'art. 9 d.lgs. 221/07, in sostituzione della disciplina di cui al d.lgs. 190/05 (attuativo della direttiva 2002/65/CE), abrogato dall'art. 21 co. 1 d.lgs. 221/07.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Natura della norma: primaria; - Competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione: competenza esclusiva statale (art. 117 co. 1 lett. e) Cost.); - Eventuali oneri finanziari: sebbene non siano stati indicati espressamente gli oneri finanziari riconducibili alla presente disposizione, si segnala che la valutazione di impatto definita a livello UE in accompagnamento della proposta di direttiva ha previsto per la stessa costi per le autorità pubbliche legati alla proposta stessa per almeno 6 milioni di euro circa; - Impatto sull'ordinamento nazionale: modifica del d.lgs. 206/2005; - Oneri amministrativi aggiuntivi: oneri legati alla vigilanza da parte delle competenti autorità sul rispetto della presente normativa da parte dei professionisti nei contratti conclusi a distanza coi consumatori per la prestazione di servizi finanziari; oneri legati all'attività di recepimento di una normativa europea; - Amministrazioni coinvolte: MiSE, MEF e autorità di vigilanza dei contratti sui servizi finanziari conclusi a distanza.

Art. 2, par. 1	Non applicabile, in quanto tale disposizione della proposta di direttiva mira a disciplinare modalità e tempi per il recepimento della normativa europea di cui si discute. Necessità di prevedere la trasposizione della direttiva nello schema di legge di delegazione europea rispettando la tempistica data per l'adozione (24 mesi) e la successiva applicazione (24 mesi dopo l'adozione).	<ul style="list-style-type: none"> - Natura della norma: primaria; - Competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione: competenza esclusiva statale (art. 117 co. 1 lett. e) Cost.); - Eventuali oneri finanziari: sebbene non siano stati indicati espressamente gli oneri finanziari riconducibili alla presente disposizione, si segnala che la valutazione di impatto definita a livello UE in accompagnamento della proposta di direttiva ha previsto per la stessa costi per le autorità pubbliche legati alla proposta stessa per almeno 6 milioni di euro circa; - Impatto sull'ordinamento nazionale: legge di delegazione europea; - Oneri amministrativi aggiuntivi: oneri amministrativi legati all'attività di recepimento di una normativa europea; - Amministrazioni coinvolte: DPE, MiSE, MEF e autorità di vigilanza dei contratti sui servizi finanziari conclusi a distanza.
Art. 2, par. 2	Non applicabile, in quanto tale disposizione della proposta di direttiva mira a disciplinare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri dopo l'adozione della direttiva negli ordinamenti nazionali.	<ul style="list-style-type: none"> - Amministrazioni coinvolte: MiSE, MEF e autorità di vigilanza dei contratti sui servizi finanziari conclusi a distanza.
Art. 3, par. 1, cpv. 1 e 2	Articoli da 67-bis a 67-viciesbis d.lgs. 206/05 (Sezione IV bis - Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), introdotti dall'art. 9 d.lgs. 221/07, in sostituzione della disciplina di cui al d.lgs. 190/05 (attuativo della direttiva 2002/65/CE),	<ul style="list-style-type: none"> - Natura della norma: primaria; - Competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione: competenza esclusiva statale (art. 117 co. 1 lett. e) Cost.); - Eventuali oneri finanziari: sebbene non siano stati indicati espressamente gli oneri

	<p>abrogato dall'art. 21 co. 1 d.lgs. 221/07. Le norme di cui agli articoli da 67-bis a 67-viciesbis d.lgs. 206/05, se la proposta di direttiva risulterà approvata al termine del procedimento legislativo europeo, si ritiene debbano essere abrogate e poi reintrodotte con modifiche nel d.lgs. 206/05 nella parte successiva alla Sezione II (artt. 49 – 59) del Capo I, Titolo III, Parte III e precedente alla Sezione III (artt. 60 – 65) dello stesso d.lgs. 206/05.</p>	<p>finanziari riconducibili alla presente disposizione, si segnala che la valutazione di impatto definita a livello UE in accompagnamento della proposta di direttiva ha previsto per la stessa costi per le autorità pubbliche legati alla proposta stessa per almeno 6 milioni di euro circa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impatto sull'ordinamento nazionale: abrogazione degli articoli da 67-bis a 67-viciesbis d.lgs. 206/05 (Sezione IV bis - Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), introdotti dall'art. 9 d.lgs. 221/07, in sostituzione della disciplina di cui al d.lgs. 190/05 (attuativo della direttiva 2002/65/CE), abrogato dall'art. 21 co. 1 d.lgs. 221/07; - Oneri amministrativi aggiuntivi: oneri amministrativi legati all'attività di abrogazione di alcune disposizioni di diritto interno di derivazione europea corrispondenti a quelle disposizione dell'ordinamento europeo che la presente proposta di direttiva intende abrogare; - Amministrazioni coinvolte: MiSE, MEF e autorità di vigilanza dei contratti sui servizi finanziari conclusi a distanza.
<p>Art. 4, par. 1</p>	<p>Non attinente, in quanto tale disposizione della proposta di direttiva mira a disciplinare l'entrata in vigore della stessa a livello UE. Necessità di attivarsi a livello nazionale per la trasposizione della direttiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Natura della norma: primaria; - Competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione: competenza esclusiva statale (art. 117 co. 1 lett. e) Cost.); - Eventuali oneri finanziari: sebbene non siano stati indicati

	tramite legge di delegazione europea.	<p>espressamente gli oneri finanziari riconducibili alla presente disposizione, si segnala che la valutazione di impatto definita a livello UE in accompagnamento della proposta di direttiva ha previsto per la stessa costi per le autorità pubbliche legati alla proposta stessa per almeno 6 milioni di euro circa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impatto sull'ordinamento nazionale: legge di delegazione europea; - Oneri amministrativi aggiuntivi: oneri amministrativi legati all'attività di recepimento di una normativa europea; - Amministrazioni coinvolte: DPE, MiSE, MEF e autorità di vigilanza dei contratti sui servizi finanziari conclusi a distanza.
Art. 5, par. 1	Non attinente, in quanto la disposizione della proposta di direttiva individua gli Stati membri come destinatari della proposta di direttiva.	